



Il Difensore Civico

Decisione n. 42 del 30 settembre 2021

OGGETTO: Sig.ra (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90. (202115067)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 03.09.2021, acquisita il 06.09.2021 al protocollo n. 1519 AC, con la quale la Sig.ra (OMISSIS) ha chiesto contestualmente alla Commissione per l'Accesso ai documenti amministrativi ovvero al Difensore Civico Regionale, se competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso tacito da parte (OMISSIS) alla richiesta volta ad ottenere copia della seguente documentazione:

- atti relativi alla pratica di cui al protocollo normalizzato n. AQ-CAL-E-14805 e prot. ufficio n. 4605, presentata (OMISSIS) da (OMISSIS), rappresentante dei proprietari delle singole unità abitative facenti parte dell'intero immobile, e dall'Architetto (OMISSIS);

RILEVATO che la richiesta di riesame risulta regolarmente notificata dall'istante (OMISSIS);

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza, che si ritiene essere di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

RILEVATO che la richiesta di accesso agli atti rivolta (OMISSIS) è stata formulata in data 30.06.2021 (prot. n. 10281 del 01.07.2021 (OMISSIS));

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della Legge 241/90, in caso di diniego, espresso o tacito, le richieste di riesame vanno presentate al Difensore Civico competente, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dallo stesso diniego;

ACCERTATO che il silenzio-rifiuto si è formato in data 31.07.2021 e che alla data del 30.09.2021 risultano scaduti i termini prescritti per la richiesta di riesame, così come previsti dall'art. 25 della legge n. 241/90;

CHE, pertanto, la richiesta di riesame è inammissibile;

Tutto ciò premesso

DECIDE



Il Difensore Civico

- la richiesta di riesame del denegato accesso presentato dalla Sig.ra (OMISSIS) e volta ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa è **inammissibile**, in quanto presentata oltre i termini prescritti dal richiamato art. 25 della L. 241/90;
- la presente Decisione è comunicata all'istante, (OMISSIS) e alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.